



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

APPROVAZIONE ATTO DI VARIAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUGLI AUTOBUS

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

L'AMAT ha in corso un contratto per l'affidamento del servizio di pubblicità degli spazi posti sulle fiancate e sulla parte posteriore degli autobus con la S.p.A. Impresa Generale Pubblicità (I.G.P.), contratto rep. n°5584 del 28/07/1993.

Successivamente alla stipulazione di detto contratto, l'Azienda ha manifestato l'intenzione di estendere l'oggetto del contratto anche alle forme di pubblicità a decorazione integrale.

Il ricorso a tale tipo di pubblicità, oltre ad avere un ritorno in termini di immagine dei nostri mezzi aziendali, rappresenta anche l'opportunità di reperire ulteriori risorse economiche a vantaggio dell'AMAT, rappresentate, appunto, dai canoni per la pubblicità.

Poiché il contratto per l'affidamento del servizio di pubblicità sui mezzi aziendali, innanzi citato, ha previsto la concessione in esclusiva alla I.G.P. S.p.A. degli spazi esterni per effettuare la pubblicità sui mezzi aziendali, tale tipo di pubblicità deve necessariamente essere affidata alla stessa Impresa.

Per poter procedere ad affidare la pubblicità a decorazione integrale sui mezzi aziendali é, tuttavia, necessario approvare un atto di variazione al contratto di pubblicità in corso con la I.G.P. S.p.A.

Pertanto propongo che sia approvato l'allegato l'atto di variazione n°1 al contratto di pubblicità rep. n°5584 del 28/07/1993, stipulato con la I.G.P. S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
- ritenuto condivisibile il contenuto delle stessa;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale alla stipula dell'atto di variazione n°1 al contratto rep. n°5584 del 28/07/1993;
- di dare mandato al Direttore Generale di effettuare tutti gli ulteriori adempimenti.

IL PRESIDENTE
(aut. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **31 LUG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)





Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4/agosto/1997

Prot. n° : Dir/ 1903/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31 luglio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 -
192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

ATTO DI VARIAZIONE N.1

④

al contratto di appalto per l'affidamento del servizio di pubblicità degli spazi posti sulle fiancate e sulla parte posteriore degli autobus di pubblico trasporto stipulato in data 28.7.1993 - Rep. n. 5584 tra la Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici Taranto - A.M.A.T. di Taranto (C.F. 00146330733) e la Impresa Generale Pubblicità I.G.P. S.p.A. di Milano (C.F. 00893300152) registrato a Taranto al n. 3895

Cpremesso

- che in base a quanto previsto dal contratto alla Impresa Generale Pubblicità I.G.P. S.p.A., di seguito denominata semplicemente I.G.P., è stato dalla Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - A.M.A.T., di seguito denominata semplicemente Azienda, concesso in esclusiva il diritto di esercitare l'attività pubblicitaria sugli automezzi della Azienda;

- che la Azienda ravvisata la convenienza di fare utilizzare in via sperimentale il quantitativo massimo di n. 10 vetture del parco veicoli urbano di Taranto per pubblicità sull'intera superficie del mezzo, esclusa la parte anteriore, con pellicola adesiva (cosiddetta pubblicità integrale);

- che allo stato tale forma di pubblicità non è stata dichiarata incompatibile con le vigenti normative, sia di circolazione sia di colorazione dei mezzi di pubblico trasporto,

⑤

si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

La Azienda concede in locazione alla I.G.P. gli spazi pubblicitari esterni su un quantitativo massimo di n. 10 vetture utilizzate al servizio urbano di Taranto da destinarsi a "pubblicità integrale".

L'uso di tali spazi dovrà avvenire nei seguenti modi: la pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la superficie esterna del mezzo ed avverrà a mezzo decorazioni complete delle due fiancate laterali ed il lato posteriore dell'autobus.

Per quanto concerne l'ingombro della decorazione, la I.G.P. si obbliga a realizzarlo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 2 - Spese
Le spese necessarie all'impianto ed alla sistemazione della pubblicità di cui all'art. 1, saranno a carico totale della I.G.P.

ART. 3 - Installazione e conservazione dell'impianto pubblicitario
Il supporto adesivo, con il quale la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo, dovrà essere sempre removibile e avere caratteristiche idonee affinché non si rechino danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di montaggio sia in quella di rimozione.

⑥

La Azienda pertanto approverà preventivamente il tipo di supporto affinché esso abbia le caratteristiche più sopraindicate.

La I.G.P. si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a richiesta della Azienda, quelli che presentassero anomalie.

La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno due giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento.

I veicoli verranno messi a disposizione della I.G.P. previo lavaggio meccanico di tipo "industriale" della carrozzeria che dovrà anche essere opportunamente sgrassata e pronta per l'applicazione del supporto adesivo.

L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto della Azienda.

Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare tre giorni lavorativi dalla messa a disposizione di ogni veicolo.

Il nominativo del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai responsabili della Azienda.

Tale personale, all'interno del deposito aziendale, dovrà rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in vigore per il personale della Azienda.

A questo scopo la I.G.P. dovrà rilasciare alla Azienda una dichiarazione di manleva per i rischi relativi alle operazio-

⑦

ni di allestimento e rimozione.

Alla scadenza del periodo di utilizzo dei veicoli per pubblicità integrale, la I.G.P. dovrà provvedere alla asportazione completa delle pellicole da eseguirsi nel termine massimo di tre giorni dalla scadenza del periodo di esposizione.

ART. 4 - Messaggi pubblicitari

I messaggi pubblicitari dovranno essere approvati preventivamente dalla Azienda che, a seconda del contenuto ed a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'esposizione.

ART. 5 - Circolazione degli autobus adibiti a servizio pubblicitario

Vista la peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, la I.G.P. si obbliga a non proporre ed a non fare osservazioni sullo svolgimento dei servizi, sulle eventuali modifiche degli stessi, sull'orario di esercizio delle vetture in questione, su quelle che verranno inviate in officina per manutenzioni normali o straordinarie e per quanto riguarda le sospensioni del servizio per qualsiasi motivo.

La Azienda garantisce, comunque, nell'arco di un periodo di 12 mesi, la circolazione delle vetture in servizio per un minimo di 300 giorni. Nell'eventualità che la circolazione delle vetture sia inferiore a 300 giorni anche in conseguenza di fermo amministrativo del mezzo, la Azienda rimborserà unicamente alla I.G.P. la sola quota parte corrispondente ai giorni pagati e non goduti, senza che gli sia imputata

⑧

nessuna penale, con il seguente criterio di calcolo:

$\text{canone annuo} \times (300 - Y) = \text{importo rimborso}$

365

dove Y = numero di giornate di circolazione della vettura in servizio.

Nulla sarà dovuto dalla I.G.P. nel caso in cui il servizio effettivo delle vetture superi i 300 giorni nell'arco dell'anno contrattuale.

ART. 6 - Responsabilità

La Azienda non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra la I.G.P. e terzi, a causa della pubblicità realizzata.

La Azienda dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso la I.G.P..

Tutti i danni che potessero derivare a terzi in conseguenza della pubblicità, saranno a totale carico della I.G.P..

Il rischio derivante da atti vandalici nei confronti della struttura pubblicitaria sarà a totale carico della I.G.P..

Questa dovrà pure provvedere a sua cura e spese alle eventuali azioni legali per il recupero dei danni patiti a causa terzi.

ART. 7 - Danni derivanti da circolazione stradale

Se, a causa di incidenti stradali, dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario affisso sui mezzi, il recupero del danno stesso dovrà avvenire nei confronti dei terzi a cura e spese della I.G.P..

⑨

La Azienda provvederà, a sua volta, al recupero dei danni alla carrozzeria del mezzo.

Qualora il sinistro venisse provocato per fatto e colpa della Azienda, il risarcimento verrà determinato direttamente tra le parti e limitato ai soli danni materiali diretti.

La I.G.P. corrisponderà all'Azienda il canone pattuito di cui al contratto stipulato il 28.7.1993 ed ai successivi atti di variazione.

ART. 8 - Canone

Dalla data in cui verranno man mano utilizzate le vetture a pubblicità integrale, in luogo del canone pattuito di cui al precedente paragrafo, la I.G.P., corrisponderà alla Azienda il 60% (sessantapercento) del prezzo di locazione praticato dalla I.G.P. a ciascun committente.

All'uopo la I.G.P. dovrà inviare alla Azienda copia dei contratti sottoscritti dalle committenti sui quali sarà indicato il periodo di locazione, l'importo convenuto della locazione e le rate di pagamento.

Trascorso il tempo di utilizzo dell'autobus per pubblicità integrale, la I.G.P. ritornerà a corrispondere il canone previsto dal contratto del 28.7.1993 e dai successivi atti di variazione.

Il canone verrà corrisposto dalla I.G.P. all'Azienda ad avvenuto incasso da parte della I.G.P. degli importi dei contratti a ricevimento di regolari fatture che verranno inviate

(10)

dall'Azienda alla I.G.P..

ART. 9 --- Clausola risolutiva ---

Qualora per ordine o per disposizioni interpretative delle competenti Autorità dovesse essere limitata o soppressa la pubblicità in oggetto, questa si intenderà risolta senza alcuna formalità.

In tal caso la Azienda rimborserà alla I.G.P. la sola parte di canone relativo alle giornate pagate e non godute con lo stesso criterio di calcolo definito all'art. 5 del presente contratto.

Il contratto si intenderà comunque risolto entro il termine di 15 giorni con comunicazioni da inviarsi con "raccomandata a.r." alla I.G.P., qualora la stessa non si attenga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente contratto.

La Azienda è comunque libera di risolvere di diritto il contratto senza formalità alcuna, allorché la I.G.P. non provveda al pagamento del canone secondo le modalità di pagamento definite in base all'art. 8.

ART. 10 - Oneri pubblicitari

Prima di effettuare la pubblicità, la I.G.P. dovrà provvedere a corrispondere direttamente al Comune di ~~Gorizia~~ ^{Toronto} e ad ogni altro Ente interessato le imposte, le tasse dirette e conseguenziali o qualsiasi altro diritto dagli stessi Enti richiesto, per cui nessuna somma a tale titolo potrà essere imputa-

X

(11)

ta alla Azienda.

ART. 11. - Autorizzazioni.

La Azienda, con le approvazioni preventive dei messaggi pubblicitari di cui al precedente art. 4, assicurerà alla I.G.P. anche il benessere di qualsiasi Ente e/o Autorità competente in materia di circolazione dei veicoli di pubblico trasporto nonché del Comune di Taranto.

ART. 12 - Spese contrattuali

A carico della I.G.P. saranno tutti gli oneri, le spese inerenti e conseguenti alla scrittura privata e la eventuale registrazione, nonché il canone annuo per la Azienda, sia al netto di qualsiasi spesa.

ART. 13 - Foro competente

Le parti eleggono a domicilio la città di residenza delle rispettive sedi; mentre l'unico Foro competente sarà quello di Milano. **TARANTO**

ART. 14. - Registrazione

Le fatture di canone saranno sottoposte a I.V.A. ai sensi degli art. 1 e 2 del D.P.R. n. 633/72 per cui la registrazione del presente atto sarà a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Milano,

IMPRESA GENERALE PUBBLICITA'